*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 135° — Numero 252**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 27 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 ottobre 1994, n. 593.

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale** . . . . . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero di grazia e giustizia**

DECRETO 11 ottobre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia** . . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO 22 ottobre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia** . . . . . . . . . Pag. 4

**Ministero della sanità**

DECRETO 5 ottobre 1994.

**Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

**Ministero delle finanze**

DECRETO 12 ottobre 1994.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

**Ministero della difesa**

DECRETO 13 luglio 1994.

**Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 2 settembre 1994.

**Revisione della tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

DECRETO 10 ottobre 1994.

**Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani»** . . . . Pag. 11

DECRETO 17 ottobre 1994.

**Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Elba»** . . . . . . . . . Pag. 12

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Regione Sicilia**

DECRETO ASSESSORIALE 14 ottobre 1993.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Santa Venerina** . . . . . . . . . Pag. 16

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Santa Venerina** . . . . . . . Pag. 23

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito, senza modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, recante: «Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale»** . Pag. 28

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 26 ottobre 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

**Ministero della sanità:** Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane», in Milano, ad accettare un legato. Pag. 31

**Ministero per i beni culturali e ambientali:** Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di studi verdiani, in Parma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138**

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1994, n. **594.**

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

**94G0624**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 ottobre 1994, n. 593.

**Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato trasnazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

---

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, è ripubblicato il testo del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 798):

Presentato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) il 31 agosto 1994.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 14 e 15 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 1994.

*Camera dei deputati* (atto n. 1352):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 ottobre 1994.

Esaminato dalla II commissione il 6 ottobre 1994.

Esaminato in aula l'11 ottobre 1994 e approvato il 13 ottobre 1994.

**94G0634**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Yolanda Lleò Aguas in Turino presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nelle conferenze di servizi nelle sedute del 23 settembre 1993 e 20 giugno 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma laurea in giurisprudenza conseguita a Barcellona;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Yolanda Lleò Aguas in Turino, nata il 28 dicembre 1967 a Vilanova i la Geltru (Barcellona), cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho,* è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto ecclesiastico;
diritto del lavoro;
diritto processuale civile;
diritto e giustizia amministrativa;
diritto costituzionale;
diritto commerciale;
diritto penale;
diritto processuale penale;
diritto tributario;
ordinamento giudiziario.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 11 ottobre 1994

*Il direttore generale:* ROVELLO

**94A6818**

DECRETO 22 ottobre 1994.

**Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Eugenia Alvarez Gonzalez presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nelle conferenze di servizi nelle sedute del 23 settembre 1993 e 20 giugno 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza rilasciata dall'università di Madrid;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria Eugenia Alvarez Gonzalez, nata in Nogales (Badajoz) l'11 settembre 1963, cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho,* è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazioniale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto ecclesiastico;

diritto del lavoro;

diritto processuale civile;

diritto e giustizia amministrativa;

diritto costituzionale;

diritto commerciale;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto tributario;

ordinamento giudiziario.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 22 ottobre 1994

*Il direttore generale:* ROVELLO

94A6819

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 1994.

**Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della Fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor in data 15 novembre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 giugno 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano è autorizzato al trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche devono essere eseguite presso le tre sale operatorie di cardiochirurgia ubicate al piano seminterrato del quarto settore dell'ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Grossi prof. Adalberto, direttore istituto per le malattie dell'apparato cardiovascolare e respiratorio - Università degli studi di Milano - I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Chiesa dott. Roberto, aiuto della divisione di chirurgia cardiotoracica - sezione di chirurgia vascolare dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Donatelli dott. Francesco, aiuto della divisione di chirurgia cardiotoracica - sezione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Jannello dott. Antonio, aiuto della divisione di chirurgia cardiotoracica - sezione di chirurgia vascolare dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Santoro dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia cardiotoracica - sezione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di valvole cardiache, aorta, arterie periferiche.

Art. 6.

Il presidente della Fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1994

*Il direttore generale:* D'ARI

**94A6817**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1994.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1994;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.564,477 |
| Marco tedesco | » | 996,441 |
| Franco francese | » | 290,768 |
| Fiorino olandese | » | 888,374 |
| Franco belga | » | 48,349 |
| Lira sterlina | » | 2.417,854 |
| Lira irlandese | » | 2.389,363 |
| Corona danese | » | 253,630 |
| Dracma greca | » | 6,596 |
| E.C.U. | » | 1.904,296 |
| Dollaro canadese | » | 1.131,112 |
| Yen giapponese | » | 15,869 |
| Franco svizzero | » | 1.180,840 |
| Scellino austriaco | » | 141,636 |
| Corona norvegese | » | 227,888 |
| Corona svedese | » | 201,750 |
| Marco finlandese | » | 301,025 |
| Escudo portoghese | » | 9,701 |
| Peseta spagnola | » | 12,079 |
| Dollaro australiano | » | 1.149,150 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere, diverse da quelle di cui all'art. 1, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di luglio 1994, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,606 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 15,763 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 41,536 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Angola: | | |
| New Kwanza | Lit. | 0,016 |
| Antille olandesi: | | |
| A/Guilder | » | 880,614 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 420,286 |
| Argentina: | | |
| Peso argentina | » | 1.579,903 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 880,614 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro bahama | » | 1.576,300 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.181,167 |
| Bangla Desh: | | |
| Taka | » | 39,242 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 783,721 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 788,150 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.576,300 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | » | 50,248 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 266,968 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 338,551 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 567,232 |
| Brasile: | | |
| Real | » | 1.359,371 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 1.038,519 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 29,391 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,270 |
| C.S.I.: | | |
| Rublo Russia (M) | » | 0,779 |
| C.S.I.: | | |
| Rublo Russia (U) | » | 2.414,570 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,450 |
| Capoverde: | | |
| Escudo Capoverde | » | 18,673 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | Lit. | 583,814 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 1.922,317 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,478 |
| Cina: | | |
| Renmimbi | » | 182,470 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.268,800 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,924 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Comore | » | 3,874 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,906 |
| Corea del Nord: | | |
| Won nord | » | 733,162 |
| Corea del Sud: | | |
| Won sud | » | 1,958 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 10,062 |
| Croazia: | | |
| Kuna Croazia | » | 271,552 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 1.193,895 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 120,438 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,763 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 466,270 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 180,106 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 429,392 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 124,354 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 282,491 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.427,952 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.085,445 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 62,636 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Gambia: Dalasi | Lit. | 161,917 |
| Ghana: Cedi | » | 1,654 |
| Giamaica: Dollaro giamaicano | » | 49,291 |
| Gibilterra: Sterline Gibilterra | » | 2.427.952 |
| Gibuti Rep.: Franco Djibouti | » | 8,869 |
| Giordania: Dinaro giordano | » | 2.282,487 |
| Guatemala: Quetzal | » | 277,718 |
| Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau | » | 0,127 |
| Guinca Conakry: Franco Conakry | » | 1,613 |
| Guyana: Dollaro Guyana | » | 11,384 |
| Haiti: Gourde | » | 131,358 |
| Honduras: Lempira | » | 183,782 |
| Hong Kong: Dollaro Hong Kong | » | 204,001 |
| India: Rupia indiana | » | 50,248 |
| Indonesia: Rupia indonesiana | » | 0,727 |
| Iran: Rial iraniano | » | 0,901 |
| Iraq: Dinaro iracheno | » | 5.070,119 |
| Islanda: Corona Islanda | » | 22,996 |
| Israele: Shekel | » | 512,159 |
| Jugoslavia: New Dinaro jugoslavo | » | — |
| Kenia: Scellino keniota | » | 28,170 |
| Kuwait: Dinaro Kuwait | » | 5.315,928 |
| Laos: New Kip | » | 2,189 |
| Lesotho: Maluti | Lit. | 429,256 |
| Lettonia Latvia: Nuovo Lat | » | 2.866,000 |
| Libano: Lira libanese | » | 0,939 |
| Liberia: Liberian Dollaro | » | 1.576,300 |
| Libia: Dinaro libico | » | 5.092,183 |
| Lituania: Lita Lituania | » | 394,075 |
| Macao: Pataca | » | 197,484 |
| Madagascar: Franco Rep. Malgascia | » | 0,532 |
| Malawi: Kwacha | » | 211,535 |
| Malaysia: Ringgit | » | 607,189 |
| Maldive: Rufiya | » | 136,891 |
| Malta: Lira maltese | » | 4.253,544 |
| Marocco: Dirham Marocco | » | 180,292 |
| Mauritania: Ouguiya | » | 12,851 |
| Mauritius: Rupia Mauritius | » | 89,584 |
| Messico: Peso Messico | » | 464,331 |
| Mongolia: Tugrik | » | 3,940 |
| Mozambico: Metical | » | 0,264 |
| Nepal: Rupia nepalese | » | 32,003 |
| Nicaragua: Cordoba oro | » | 233,648 |
| Nigeria: Naira | » | 71,649 |
| Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese | » | 946,777 |
| Oman: Rial Oman | » | 4.094,285 |
| Pakistan: Rupia pakistana | » | 51,428 |

| | | |
|---|---|---|
| Panama: | | |
| Balboa | Lit. | 1.576,300 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 1.671,046 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 0,879 |
| Perù: | | |
| New Sol | » | 718,165 |
| Polinesia Francese: | | |
| Franco C.F.P. | » | 15,983 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 0,069 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 433,168 |
| Repubblica Ceca: | | |
| Corona Ceca | » | 55,808 |
| Repubblica Slovacca: | | |
| Corona Slovacca | » | 49,892 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 0,935 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 11,302 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Salomone | » | 482,979 |
| Sant'Elena: | | |
| Lira Sant'Elena | » | 2.427,952 |
| São Tomé: | | |
| Dobra | » | 3,158 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 315,458 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 2,723 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 1.039,369 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 68,534 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 12,861 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,601 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 31,940 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 429,256 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 50,684 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 358,828 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | Lit. | 429,722 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 58,665 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 3,021 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 63,036 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | » | 1.158,789 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad e T. | » | 282,744 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.589,023 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,050 |
| Ucraina: | | |
| Karbovanet Ucraina | » | 0,082 |
| Uganda: | | |
| New scellino | » | 1,636 |
| Ungheria: | | |
| Forint ungherese | » | 15,562 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 316,932 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 13,532 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 9,022 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,143 |
| Western Samoa: | | |
| Taia | » | 622,445 |
| Yemen Merid.: | | |
| Dinaro Yemen | » | 3.526,975 |
| Yemen Sett.: | | |
| Rial | » | 27,494 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 5,353 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 2,274 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 195,546 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1994

*Il Ministro:* TREMONTI

94A6831

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 luglio 1994.

**Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, con il quale sono stati autorizzati per il 1994 i richiami alle armi di quattordici ufficiali in congedo illimitato (uno dell'Esercito, dodici della Marina, uno dell'Aeronautica) per l'aggiornamento ed addestramento;

Considerato che, come risulta dal foglio dello stato maggiore della Difesa in data 30 maggio 1994, il richiamo per il 1994 di detti quattordici ufficiali deve intendersi in ragione d'anno, pari a centosessantotto ufficiali in ragione di mese;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, citato nelle premesse, è modificato nel senso che per l'anno 1994 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

un ufficiale dell'Esercito in ragione d'anno pari a dodici ufficiali in ragione di mese;

dodici ufficiali della Marina militare in ragione d'anno pari a centoquarantaquattro ufficiali in ragione di mese;

un ufficiale dell'Aeronautica militare in ragione d'anno pari a dodici ufficiali in ragione di mese.

Art. 2.

1. L'onere finanziario rimane invariato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 13 luglio 1994

*Il Ministro:* PREVITI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1994*
*Registro n. 1 Difesa, foglio n. 153*

**94A6832**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 settembre 1994.

**Revisione della tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, con il quale da ultimo è stato elevato l'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali si svolge attività aerea commerciale, tenuto conto del volume del traffico registrato e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

EMANA

il seguente decreto:

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 37 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1994

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

*Il Ministro delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro del tesoro*
DINI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
PAGLIARINI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D L. n. 47/1974 (Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 13 marzo 1974.

— La legge n. 117/1974 di conversione del precedente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974.

— Il decreto interministeriale 9 dicembre 1991 (Revisione della tassa di sbarco e imbarco merci trasportate per via aerea) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991.

*Note all'articolo unico:*

— L'art. 1 del D.L. n. 47/1974, convertito, con modificazioni, in legge n. 117/1974, prevede la istituzione di una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate degli aeromobili in tutti gli aerofromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale e stabilisce, al terzo comma, le modalità della revisione, che sono le seguenti:

«La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il lavoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi».

**94A6844**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1994.

**Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani».**

### IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 giugno 1992 con il quale è stato ulteriormente modificato il disciplinare in parola;

Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione dell'art. 3 del disciplinare di produzione del vino «Colli Albani» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del disciplinare di produzione del vino «Colli Albani», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 e con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 giugno 1992, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1994 il vino «Colli Albani», proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso art. 3 del disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

*Art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani»*

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Pomezia, Ardea, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e di Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incontrare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al Km. 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione sud-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il fosso dei Preti (500 metri prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino), segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al Km 6,100 (località Casale Valle Caia) da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 metri dal casale omonimo, risale lungo il fosso di Torre Bruno, sino ad incrociare la strada fosso di Tor di Bruno che percorre per intero sino a raggiungere via Montagnano; scende verso sud lungo questa via per circa 150 mt. e, all'angolo del Casale dell'Ovile, raggiunge la strada delle Scalette che percorre verso est sino ad incontrare il fosso di Campoleone all'incrocio del confine tra le province di Roma e Latina; risale poi lungo tale confine fino alla strada ferrata della linea Roma-Napoli; prosegue per tale confine verso est, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del Km 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 metri incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa 300 metri fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati e percorrendo la strada della Cellettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio che segue verso nord (circa metri 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (quota 519).

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
POLI BORTONE

**94A6820**

DECRETO 17 ottobre 1994.

**Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Elba».**

## IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Elba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Elba» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini «Elba» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1994 i vini «Elba», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alla tipologia del vino «Elba» bianco, in via transitoria, fino al 31 agosto 1997, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio competente per territorio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

*Il Ministro:* POLI BORTONE

---

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Elba»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Elba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Elba» è integrata da una delle specificazioni seguenti riferite alle tipologie dei vini o dal nome di un vitigno:

rosso, rosato, bianco, spumante, Vin santo, vin santo riserva, Vin santo occhio di pernice, Ansonica, Aleatico e Ansonica passito.

Art. 2.

La D.O.C. «Elba» seguita da una delle specificazioni: rosso, rosato, bianco o da una delle seguenti specificazioni: Aleatico, Ansonica, Ansonica passito, Vin santo, Vin santo occhio di pernice, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

*Rosso e rosato*

Sangiovese (localmente riconosciuto come Sangioveto) almeno il 75%; vitigni complementari raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 25%.

*Bianco:*

Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico): dall'80% al 100%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 20%.

*Aleatico:*

Aleatico 100%.

*Ansonica:*

Ansonica bianca almeno l'85%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 15%.

*Ansonica passito:*

Ansonica bianca 100%.

*Vin santo:*

Trebbiano (Procanico) e Malvasia bianca: almeno il 70%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 30%.

*Vin santo occhio di pernice*

Sangiovese 50-70%, Malvasia nera 10-50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Elba» di cui al precedente art. 2, possono essere prodotte esclusivamente nei territori dell'isola d'Elba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione anche se di varia natura.

I sesti di impianto dei nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi di ettaro.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. «Elba» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O.C. «Elba».

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo primaverile estivo, sino ad un massimo di due interventi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Elba» non deve essere superiore in coltura specializzata:

kg 8.000 per ettaro per il bianco e lo spumante;

kg 7.000 per ettaro per il rosso e il rosato;

kg 8.000 per ettaro per l'Ansonica;

kg 7.000 per ettaro per l'Ansonica passito;

kg 6.000 per ettaro per l'Aleatico.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione di uva per ceppo non potrà superare kg 2,7 per il bianco, rosso, rosato ed Ansonica e kg 2 per l'Aleatico.

L'eccedenza delle uve nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Rosato 10,5%;

Ansonica 11%,

Rosso 11,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:

Elba bianco, 65%;

Elba rosso e rosato, 70%;

Ansonica, 65%;

Ansonica passito, Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice (riferita all'uva fresca), 35%.

Nelle annate in cui se ne renderà necessario è consentito, ad esclusione delle tipologie Aleatico, Ansonica passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, l'arricchimento con mosti concentrati e con mosti concentrati rettificati secondo le norme CEE

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve di Ansonica, destinate alla produzione di Ansonica passito, e le uve di Aleatico fresche, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte, per un periodo minimo di almeno una settimana ad un appassimento all'aria ed eventuale infavatura da «Botrytis nobile», fino a raggiungere un titolo zuccherino di 28% per l'Aleatico e di 25% per l'Ansonica.

Nella vinificazione del vino D.O.C. «Elba» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo della tipologia «Elba» Vin santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

La denominazione di origine controllata «Elba» bianco spumante può essere impiegata per designare i relativi vini spumanti naturali ottenuti per fermentazione in bottiglia da parte di mosti o vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare, con la sola deroga del titolo alcolometrico volumico minimo naturale che per l'Elba bianco base spumante potrà essere del 10%.

Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione di altre tipologie della D.O.C. «Elba».

La spumantizzazione potrà essere effettuata soltanto nel territorio dell'isola d'Elba.

Il vino «Elba» rosso avente un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% e sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in bottiglia, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva «riserva» Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Elba» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*«Elba» bianco:*

limpidezza: brillante;

colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

*«Elba» rosso:*

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

*«Elba» rosso riserva*

colore: rubino di buona intensità tendente al granato;

odore: profumo intenso, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

*«Elba» rosato*

limpidezza: brillante;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, fresco;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*«Elba» Ansonica.*

limpidezza: brillante;

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore: spiccato, intenso, vinoso;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*«Elba» Aleatico:*

limpidezza: brillante;

colore: dal rosso rubino intenso a rosso cupo;

odore: spiccato, gradevole e caratteristico;

sapore: leggermente dolce, ricco di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto:

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

*«Elba» Ansonica passito:*

limpidezza: brillante;

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: etereo, intenso;

sapore: amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13% svolto:

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

*«Elba» Vin santo:*

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un mimino del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

*«Elba» Vin santo occhio di pernice:*

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

*«Elba» bianco spumante:*

colore: paglierino chiaro;

aroma: delicato, tenue;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Art. 7.

In sede di designazione e presentazione dei vini D.O.C. «Elba» Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione «Elba», ovvero figurare seguite dalla specificazione «dell'Elba».

Nella designazione e prentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Per tutte le tipologie della D.O.C. «Elba» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui è obbligatorio indicare l'annata dello «sboccamento» in etichetta principale o in contro-etichetta.

Art. 8.

Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato che hanno i vini «Elba», è in ogni caso vietato il confezionamento e la commercializzazione in recipienti non di vetro superiori ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo a corona o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe.

I vini D.O.C. «Elba» debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla D.O.C. con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la presentazione devono essere consone ai tradizionali caratteri di qualità.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la D.O.C. «Elba» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
POLI BORTONE

**94A6821**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 14 ottobre 1993.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Santa Venerina.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 18 febbraio 1992, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione già sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991;

Accertato che il predetto verbale del 18 febbraio 1992 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Santa Venerina e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che ha prodotto opposizione alla proposta di vincolo il sindaco di Santa Venerina con nota prot. n. 5830 del 25 giugno 1993, eccependo che la mancata convocazione del sindaco alla riunione del 18 febbraio 1992 della commissione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, renderebbe nulla la deliberazione di vincolo in argomento;

Considerato che la predetta opposizione è da ritenersi inammissibile, perché prodotta oltre i termini prescritti dall'art. 3 della legge n. 1497/1939, e, comunque, nel merito priva di fondamento, in quanto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, modifica la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, abrogando il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/1939. In ossequio alla suddetta disposizione il sindaco non è più componente della commissione. La omessa convocazione dell'autorità sindacale non costituisce vizio del deliberato della commissione: essa non è più da ritenersi prescritta, essendo in merito decaduto, per le suesposte motivazioni, l'art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, norma di applicazione dell'art. 2 della legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 18 febbraio 1992 a supporto della proposta di vincolo della restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione già sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dal territorio comunale di Santa Venerina, fortemente caratterizzato da notevoli valenze paesaggistico-ambientali ancora sufficientemente integre nei valori più autentici e nelle peculiarità fisico-naturalistiche, nonché interessato dalla presenza di numerosi punti panoramici verso la fascia costiera jonica e di ampi scorci prospettici della parte pedemontana dell'Etna;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le su accennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 18 febbraio 1992, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione già sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, in conformità della proposta del 18 febbraio 1992 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la restante parte del territorio comunale di Santa Venerina, a completamento della porzione già sottoposta a vincolo con verbale n. 51 del 15 luglio 1991, delimitata in rosso e campitura arancione nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 18 febbraio 1992 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Santa Venerina, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Santa Venerina, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Santa Venerina.

Palermo, 14 ottobre 1993

*L'assessore:* SARACENO

---

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA. (Verbale n. 52 del 18 febbraio 1992).

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 16,00 in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, via Luigi Sturzo n. 80 - Catania, si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione dell'8 febbraio 1992, prot. n. 968/II (racc. A.R.). la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche, di cui al D.P.R.S. 3 dicembre 1975, n 805, art 31. con decreto n. 591 del 16 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, registro n. 2, foglio n 239, per discutere il seguente

*Ordine del giorno.*

1) Santa Venerina - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

*(Omissis).*

Alle ore 17,00 il presidente, dott. Elena Tomasello, constatato il numero legale dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta, porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il presidente inizia la discussione del primo punto posto all'ordine del giorno chiarendo che l'odierna proposta di vincolo scaturisce dall'accertata qualità paesaggistico-ambientale che innegabilmente presenta il territorio di Santa Venerina e in special modo l'area perimetrata in rosso sulla cartografia in scala 1:25.000, che corrisponde ai confini amministrativi comunali.

Tale territorio, infatti, presenta valenze ambientali-paesaggistiche ed architettoniche ancora sufficientemente integre, nei suoi valori più autentici e nelle sue peculiarità fisico-naturalistiche ed, in particolare, i nuclei rurali, le frazioni, i complessi architettonici non hanno risentito, massicciamente, di trasformazioni ed alterazioni né del tessuto connettivo del loro aspetto fisico.

In generale, la zona in esame presenta notevoli caratteristiche di panoramicità della fascia costiera e ampi scorci prospettici della parte pedemontana del versante sud dell'Etna.

Il presidente, a questo punto, invita il dott. La Fico a dare lettura della relazione illustrativa, preparata dalla soprintendenza ed, in particolare, degli aspetti geomorfologici, geologici e vegetazionali in essa contenuti, con la scorta della documentazione fotografica e della cartografia in scala 1:25.000.

*Aspetti geomorfologici.*

L'area oggetto della proposta si inquadra perfettamente nella tipica morfologia delle basse pendici etnee, caratterizzate da dolci pendii degradanti verso il mare, interotti da scarpate più o meno pronunciate legate alla tettonica regionale.

Il territorio è compreso nella fascia delimitata dalle isoipse di quota 170, in contrada Scura a sud-est, e quota 540, a Monacella a nord-ovest.

La presenza a nord-est dell'area di due linee di faglia, ad andamento NNO-SSE, correlabili al sistema tettonico Ibleo-Maltese e, quindi, continuazione della Timpa di Miscarello e della Timpa di Acireale, caratterizzano questa parte del territorio, evidenziando una certa importanza panoramica e paesaggistica.

Infatti, da queste zone si possono scorgere incantevoli scorci nel litorale ionico e del massiccio etneo

Tutta l'area è attraversata, in direzione ovest-est, da un discreto reticolo idrografico rappresentato da valloni appena accennati e torrenti debolmente incisi, che si attivano in occasioni di eventi meteorici di elevata intensità assicurando di fatto una importanza fondamentale per il drenaggio superficiale.

Allo stato attuale è in atto un tentativo di aggressione nei confronti dei corsi d'acqua e delle incisioni vallive ricadenti in questo territorio.

La situazione di alcuni tratti dei torrenti Fago-Salaro e S. Leonardello e dei valloni Grande e Piccolo, è di estremo degrado ambientale: complessi edilizi costruiti sugli argini, alvei occupati abusivamente da privati per utilizzarli come fondi agricoli o come strade, aree vallive occultate e destinate a discariche di inerti e rifiuti solidi urbani, ricoprimento di tratti di fiume e trasformazione in piazzole.

La proposta di vincolo del territorio tende a tutelare, quindi, tali elementi fondamentali quali i fiumi, per la vita del paese sia per l'aspetto vegetazionale, che per il drenaggio superficiale delle acque meteoriche e per la possibilità di convogliare eventuali colate laviche provenienti dalla periferia dell'apparato vulcanico etneo a salvaguardia dei centri abitati.

*Aspetti geologici, sismotettonici e idrogeologici*

Geologicamente tutto il territorio sorge su un territorio correlabile all'attività vulcanica dell'Etna.

Infatti, nelle varie epoche è stato esposto alle più furiose eruzioni dell'Etna che hanno investito il versante orientale.

A parte le eruzioni remote (su cui sorge l'abitato di Santa Venerina e rappresentate dalle colate del Mongibello Recente), a morfologia a volte degradante e a volte ben conservata e delimitabile, in epoca storica è ricordata la furiosa colata lavica del 1284-85, che nella presente area giunse sino a Monacella e Dagala alla quale è seguita quella del 1329, su cui sorse in seguito l'abitato di Linera.

Nella parte nord orientale del territorio è invece affiorante il «Chiancone» rappresentato da conglomerati di natura alluvionale, più o meno cementati ed irregolarmente stratificati in banchi, costituiti da ciotoli e blocchi vulcanici immersi in una matrice sabbiosa.

Questi depositi, importantissimi per il significato storico attribuitigli, si sono originati dallo smantellamento dei centri eruttivi del Trifoglietto ubicati nell'area dell'attuale Valle del Bove. Questi prodotti, quindi, dovrebbero essere la testimonianza diretta dello sprofondamento e della formazione della Caldera della Valle del Bove.

I lineamenti tettonici della regione studiata sono riconducibili all'evoluzione strutturale subita dall'area etnea e dall'intera fascia orientale della Sicilia Elemento fondamentale della tettonica è il sistema di faglie a gradinata, sismicamente attivo, con andamento all'incirca parallelo alla costa e che ha determinato scarpate con notevoli rigetti, denominate «Timpe». A queste sono correlate le due linee di faglia di cui si è precedentemente scritto.

Sotto il profilo idrogeologico esiste una importante circolazione idrica sotterranea con falde fra le più ricche del massiccio etneo sviluppate nella parte settentrionale dell'area in corrispondenza dell'affioramento del Chiancone. Il bacino di alimentazione si spinge sino alla Valle del Bove.

*Aspetti vegetazionali.*

Gli aspetti vegetazionali dell'area considerata sono riconducibili alla macchia a Quercion Ilicis del piano mesomediterraneo e più precisamente all'aggruppamento dell'Orno quercetum Ilicis s.l.

Nel territorio sono presenti relitti poco consistenti e sparsi per la quasi totalità del territorio e rappresentati dalle varie fasi di evoluzione della boscaglia: da aree con stadi arbustivi più o meno discontinui, tendenti alla costituzione di boschi ad aree con stadi boschivi sempreverdi, già costituiti con querce, ilici, bagolari, frassini, olivastri ecc.

La conservazione di tali relitti diventa indispensabile per la loro importanza storica. Essi rappresentano infatti la testimonianza del famoso «Bosco di Aci» che si estendeva per tutta la fascia perdemontana etnea sud-orientale e di cui si hanno notizie sin dal medioevo, quando il Gran Conte Ruggero nel 1091-1092 concesse tali terre al vescovo Angerio. In seguito (1528-1531) tali aree furono riluite al demanio dagli abitanti che offrirono all'imperatore Carlo V una forte somma.

In quell'epoca la popolazione era molto scarsa ed economicamente molto povera. Le attività prevalenti erano: l'agricoltura e la pastorizia, relegate esclusivamente nelle aree libere dalle coperture boschive. I boschi erano sfruttati sopratutto per gli «usi civici»: i cittadini avevano «ab antiquo» il diritto di far legna per il fuoco, per far case, aratri, pertiche e cerchi («ius lignandi»), per far pascere i buoi, le giovenche e le vacche («ius pascendi»).

In quest'epoca il tratto di strada che da Giarre portava a Catania attraverso Viagrande passando per questi boschi era molto pericolosa per i viandanti in quanto ricettacolo di ladroni.

Nei primi del 1600, grazie alla politica di concessione delle terre da parte del Segreto, si diede inizio alle opere di trasformazione del territorio con la distruzione delle aree boscate per far posto ai vigneti di cui ancora oggi si ha ampia testimonianza.

Per tutti i secoli XVII e XVIII si verificò un continuo insediamento di nuclei familiari all'interno del bosco, creando nel tempo raggruppamenti urbani tutt'oggi esistenti le cui caratteristiche ampiamente sono descritte negli aspetti socio-economici.

Attualmente il territorio è caratterizzato da una vegetazione assai rigogliosa, che nel corso degli ultimi secoli ha subito grandi trasformazioni per mano dell'uomo. Infatti dove è stato possibile adattare il terreno a colture remunerative ivi si è sostituita una vegetazione artificiale alla naturale: l'antico bosco e le grandi distese laviche sono state conquistate da colture consistenti in coltivazioni cerealicole ed ortive ed in vigneti, agrumeti ed oliveti.

Negli ultimi trent'anni si è assistito ad un processo di trasformazione di vigneti in agrumeti, favorito dal ritrovamento di diverse falde acquifere nel sottosuolo e dalla speranza di un maggior reddito. Ma, attualmente, si assiste ad una inversione di tendenza dovuta all'alto costo di gestione degli agrumeti.

Completata da parte del dott. La Fico la lettura della prima parte della relazione, il presidente invita l'arch. Caffo a descrivere gli aspetti storici, socio-economici ed architettonici che caratterizzano l'area oggetto della proposta di vincolo.

*Notizie storiche.*

Le origini storiche del comune di S. Venerina si rifanno alla storia di Acireale e allo sviluppo del suo territorio, ove un tempo ricadeva l'agglomerato urbano dell'odierna Santa Venerina.

Quasi tutto il territorio ceduto da Acireale per la formazione dell'attuale comune di S. Venerina era, intorno al secolo XIII, sotto la giurisdizione del Segreto di Aci, nell'ambito del quale erano le contrade di Palumbaro, Aidichetto, Linera e Porte di Bongiardo; mentre il restante territorio, con la contrada della Dagala ceduta dal comune di Giarre, faceva parte in quel tempo della contea di Mascali.

Il territorio era inoltre attraversato dalla «Strada Reale» che da Messina portava a Catania, in particolare da Mascali passava per il fondaco di Giarre, risaliva per Bongiardo, Passo Pomo, Fleri, Viagrande fino a Catania.

Da alcune notizie, appare probabile che la natura di questi centri riguardasse piccoli insediamenti di boscaioli, forse un maggior sviluppo del centro di Bongiardo, se vi è stato, può giustificarsi con la presenza delle sorgenti d'acqua che verosimilmente consentivano anche l'attività agricola.

In ogni caso, parte che la preesistenza di questi centri non abbia influito sullo sviluppo di Santa Venerina, sia Bongiardo che Dagala non presentano oggi caratteristiche peculiari rispetto alle altre zone del comune, per cui la loro struttura attuale è, secondo noi, da datarsi al periodo 1750/1850 e da collegare alla trasformazione agricola.

Tuttavia, quello che è certo, è il fatto che in seguito ad una deliberazione del consiglio municipale «principale patrone della città», si decise, fra i giurati della città, di istituire una bottega franca in favore della Cappella di S. Venera. Le botteghe franche in quel tempo davano un reddito sicuro, come veniva sperimentato dalle botteghe che il municipio di Aci teneva al capo dei Molini in S. Maria La Scala.

La bottega franca e la Chiesa, che venne aperta al culto nel 1749, costituirono, evidentemente, le prime strutture di quello che sarà il nuovo agglomerato urbano dell'odierna Santa Venerina.

Attualmente il paese purtroppo presenta al proprio interno e nelle immediate vicinanze, alcuni infelici fenomeni di sostituzione architettonica, di crescita «a macchia d'olio», ed episodi di abusivismo edilizio, processi sporadici però se confrontati con quelli di realtà territoriali vicine.

*Aspetti socio-economici.*

Il fenomeno socio-economico che sta alla base della nascita di nuovi nuclei abitativi e dello sviluppo di quelli preesistenti, è legato all'insediamento di grossi proprietari acesi, che introdussero in queste zone le viticolture, con la relativa trasformazione del bosco in vigneto, l'organizzazione del terreno in terrazzamenti, la conquista dell'agricoltura dei terreni lavici nelle zone nord-ovest e sud-ovest dell'attuale territorio comunale.

Tale fenomeno ha richiesto un notevole impiego di forze lavoro, facendo convergere in questi luoghi molti contadini, che, con l'aiuto degli stessi proprietari, dettero vita a nuovi insediamenti abitativi, determinando così la nascita di borgate contadine, localizzate in prossimità delle grandi proprietà, che avrebbero poi generato tutta quella serie di piccoli centri che oggi caratterizzano il territorio del comune.

La viticoltura ebbe così una continua espansione, e l'economia delle zone era legata quasi totalmente ad essa, costituendo per tutti, e non solo per proprietari e contadini, una fonte di ricchezza e di vita.

Nei primi decenni dell'800, con l'incrementarsi di tale attività, comparvero quasi naturalmente le prime distillerie e con esse, pian piano, la vita di S. Venerina apriva un capitolo estremamente significativo e di grande splendore.

In quei luoghi, l'arte del distillare ha un'antica tradizione, nata dalla necessità di smaltire le grosse quantità di vino invenduto, utilizzare quei vini non conservabili o di bassa gradazione alcoolica e sfruttare le vinacce, dalla cui distillazione venivano prodotti alcool, acquavite, brandy, liquori, sciroppi.

Le distillerie rappresentarono per molto tempo un vero e proprio punto di riferimento per l'economia di una vasta zona, mentre nel mondo del lavoro, come normale conseguenza, comparirono nuove figure e si crearono nuovi posti di lavoro, era l'industria che si avvicinava all'agricoltura costituendo una simbiosi che li vedeva essenziali l'una per l'altra.

La maggior parte del prodotto raggiungeva la costa dove per via ferrata da Giarre, o per via mare da Riposto, arrivava sui mercati di destinazione, mentre da segnalare in quel periodo è anche la rilevante attività svolta da tutta una folta schiera di cantine e depositi di commercianti che trattavano prodotti alcoolici ed operavano proprio tra Giarre e Riposto, che a quell'epoca costituiva il bacino di raccolta di un vasto entroterra costituito da buona parte dall'intorno pedemontano dell'Etna ed oltre.

Le varie distillerie, nate in piccolo, si allargarono sempre più, divennero veri e propri stabilimenti con attrezzature e locali all'avanguardia e competitivi in campo nazionale, così come competitiva e casta era la gamma dei prodotti invecchiati e non, che venivano venduti in tutta Italia.

Erano gli anni quando il cav. Pietro Giuffrida, che impiantò la prima fabbrica a carattere industriale per la produzione di distillati a Santa Venerina, ebbe a gestire ben tredici distillerie sparse in tutta Italia, e dal 1950 al 1955 fu presidente dell'Associazione distillatori italiani.

Di quel periodo rimangono anche altre testimonianze sul territorio, ereditate dalla dittatura fascista, che accortasi di tale rilevante attività, tentò di favorirne lo sviluppo: si ebbe così la casa del vendemmiatore, che ospitava i lavoratori stagionali che accorrevano da tutta la Sicilia orientale per venire a cercare lavoro e fortuna.

Oggi di tanto splendore rimane poco, la trasformazione di parte dei vigneti in agrumeti, la crisi dell'agricoltura in genere, hanno fatto si che le distillerie più piccole chiudessero, che altre fallissero, mentre quelle rimaste hanno ridotto di molto la loro produzione, che malgrado tutto rimane di ottima qualità.

Sul territorio quasi tutte le grosse proprietà si sono frantumate, i contadini di un tempo sono divenuti proprietari e piccoli produttori, dando vita a quasi novecento aziende agricole che con metodi tradizionali producono e vendono al minuto il buon vino di quei luoghi.

*Aspetti architettonici.*

Il territorio del comune di Santa Venerina si adagia sulle pendici orientali dell'Etna, snodandosi in forma assai irregolare lungo i confini dei territori comunali di Acireale, Giarre e Zafferana Etnea.

La felice posizione geografica, i rigogliosi vigneti ed i verdeggianti giardini fanno del suo territorio un luogo privilegiato, dove il suggestivo panorama campestre è talvolta interrotto da piccoli borghi ottocenteschi, che tuttora conservano la vita semplice di un tempo.

Il nucleo abitato di Santa Venerina si sviluppò nella seconda metà dell'800 e con l'unificazione del centro di Bongiardo darà origine al vero e proprio centro di Santa Venerina.

Il consolidamento di tale nucleo è da collegare, comunque, anche alla attività agricola, i terreni agricoli nei dintorni della Chiesa di un proprietario che costruì una grande casa padronale, che dava proprio sulla piazza e che è stata demolita per costruire una villetta comunale.

Il centro di Santa Venerina, diversamente dagli altri centri, ha all'inizio una forma compatta intorno alla Chiesa e al torrente Fago, che è la principale fonte di materiale edilizio.

La Chiesa è un elemento ricorrente in tutti i nuclei abitati della zona in esame, generalmente è costruita dagli stessi proprietari terrieri e successivamente riconosciuta dalla curia vescovile.

Essa ha la funzione di elemento aggregante, contribuendo se non alla nascita, al consolidamento degli insediamenti.

Nella zona presa in esame, va altresì sottolineata la presenza di importanti testimonianze architettoniche significative di alto pregio artistico. Si tratta delle ville padronali, i palmenti, le masserie e le distillerie, che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, anche un notevole interesse ambientale determinando così degli insediamenti diffusi capillarmente su tutto il territorio.

Analizzando queste compenetrazioni e provando a dare una prima lettura di tale fenomeno sul paesaggio, si intuisce come le distillerie, concentrate in un'area ristretta e localizzate in quella parte del territorio pianeggiante, che nello stesso tempo fosse fuori dall'abitato e vicino alle principali vie di comunicazione, scelte queste determinate da strategie di mercato, rappresentarono un fenomeno di notevole interesse.

Tale fenomeno per il territorio del comune di Santa Venerina all'inizio del XIX secolo, fu costituito appunto dalla nascita di una serie di stabilimenti destinati alla trasformazione in scala industriale dei prodotti derivati dal vino «distillerie».

Oggi le distillerie sono in gran parte abbandonate, mentre quelle operanti hanno limitato al minimo la loro attività, di conseguenza si è determinato un lento deterioramento di queste strutture, che nonostante ciò mantengono intatto il loro fascino.

La lettura dei valori architettonici attribuibili alle distillerie, si pone come analisi del significato e del valore che esse assumono in rapporto al loro intorno e cioè al paesaggio, ed i valori intrinseci da loro stesse espresse in quanto tali.

Le loro forme esterne, dettate essenzialmente da tutte quelle funzioni svolte al loro interno, generano questo susseguirsi di volumi e spazi, combinati e calibrati al fine di raggiungere la migliore sintesi del processo produttivo.

I colori adottati sono spesso vari e di tonalità poco aggressive e mediatrici con il paesaggio stesso, anche se il vero fine principale pare sia stato quello di segnare e distinguere, a prima vista, le diverse proprietà sul territorio, mentre presenze caratteristiche in queste tipologie di costruzioni sono rappresentate da quelle serie di piccole finestre, quasi sempre tutte uguali, semplici, poco marcate e senza nessuna forma di ornamento, che poste in rigose sequenze di vuoti e pieni si collocano su pareti ad unica tinta e dalle superfici estremamente liscie.

Il ruolo principale di tutto il sistema è senza alcuna ombra di dubbio recitato dalle ciminiere, che dalle caratteristiche strutture in muratura di mattoni, sapientemente lavorati dalle maestranze dell'epoca, svettano sul paesaggio, e lo dominano segnandolo ritmicamente e caratterizzandolo in maniera forte.

Il paesaggio della zona interessata, qualificato da queste singolari presenze, ha un sapore particolare e rappresenta uno spettacolo unico ed interessante, caratterizzato dal singoalre sposalizio tra questi corpi ed il verde della natura circostante.

Attualmente, questi organismi architettonici si possono considerare veri e propri esempi di «architettura del lavoro», costituendo un bene prezioso, che testimonia l'opera di un tempo, di una società, e che oggi rappresenta la storia di quelle genti e di quei luoghi e quindi come tale, il sistema rappresenta un insieme da conoscere, valorizzare, studiare e difendere prima che il tempo e l'incuria dell'uomo lo cancelli o lo alteri definitivamente.

*Chiesa Santa Venerina.*

La prima Chiesa, costruita in Santa Venerina per iniziativa della Deputazione della Cappella di Acireale, non poteva essere dedicata che alla Vergine e Martire S. Venera «patrona principale e cittadina di Aci».

Nel 1736 fu edificata una piccola edicola dedicata a S. Venera dove nelle ricorrenze religiose più importanti si celebrava la S. Messa. Nel giro di pochi anni con l'aumento della popolazione si rese necessario riedigere una nuova Chiesa più capace.

La prima costruzione venne iniziata nel 1747 e tra varie vicende fu con certezza completata agli inizi del 1759.

Accanto alla strada che dalla contea di Mascali si inerpica su per la collina, verso Bongiardo, Fleri e Viagrande, s'innalza la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù che con la sua facciata maestosa, anche se di stile eclettico, si erge verso il mare.

A sud-est dell'attuale centro di Dagala del Re e a nord-est del quartiere di Bongiardo nel comune di Santa Venerina, in contrada San Michele, vi sono i ruderi di Santo Stefano, di grande importanza storica ed artistica, ma lasciati in assoluto abbandono. Si tratta dei muri perimetrali di una chiesetta in stile bizantino, forse anche del VI e IX secolo, edificata verosimilmente più di mille anni or sono da un gruppo di monaci (brasiliani e benedettini) che avevano in quella zona il loro monastero. L'eruzione del 1284, con la lava che giunse fino ai margini della chiesetta, spinse i monaci ad abbandonare il luogo; probabilmente è da questa data che iniziò il degrado del monumento.

È importante mettere in evidenza la rilevanza del monumento non solo sotto il profilo storico ma soprattutto sotto il profilo architettonico, trattandosi di uno dei pochi esempi esistenti in Sicilia di «Cella tuchora» (cappella paleocristiana o bizantina con ambiente centrale e absidi su tre lati)

L'impianto è perfettamente simmetrico e la notevole dimensione del nartece, il vestibolo di forma rettangolare, addossato alla facciata era forse riservato ai catecumeni e ai penitenti.

È da segnalare, comunque, la straordinaria qualità dell'ambiente naturale nel quale si trova il rudere, uno dei rarissimi tratti di bosco esistenti sotto i 600 metri di quota

Si tratta di alte querce con un ricco sottobosco, una cornice ideale per un monumento di tal genere, un ulteriore motivo per iniziative di recupero e valorizzazione.

In questo quadro resta quindi alto il valore storico, artistico e ambientale di tutto il complesso, che pur ridotto a rudere, denuncia ancora chiaramente l'impianto planimetrico, le caratteristiche volumetriche e la stretta relazione con l'ambiente circostante.

*I nuclei abitati.*

Tra i nuclei abitati compresi nel territorio del comune di Santa Venerina più interessanti vanno ricordati·

*Monacella* caratterizzata da case sparse, è una frazione a nord di S. Venerina La data di nascita di questo piccolo centro è incerta; se da un lato in questa zona è probabile una origine più antica della viticoltura rispetto al resto del territorio in esame, dall'altra la data di costruzione della chiesa (1876) sembra collocare la nascita di questo nucleo alla metà del secolo scorso

La chiesa dedicata a Maria SS. Immacolata in origine venne edificata ad una sola navata tra il 1778 ed il 1792. Nel 1880 per esigenze di culto fu ampliata.

*Bongiardo*· con l'espansione dell'agglomerato urbano di Santa Venerina, il vecchio borgo di Bongiardo o di Bronciardo, si può dire che si sia fuso con il capoluogo, al punto di formare oggi un unico centro.

Nella sua conformazione attuale Bongiardo risale alla metà del Settecento e la sua origine si collega alla nascita della viticoltura.

Rispetto agli altri centri ha alcuni caratteri peculiari che vale la pena sottolineare

una estensione maggiore;

il passaggio d' una importante strada interna CT-ME, la «Strada Reale»,

la presenza di case padronali di alto pregio artistico.

Dopo una serie di sfortunate calamità naturali, nel 1723 con la costruzione della chiesa di S. Maria del Carmelo si venne a fissare definitivamente il polo di espansione dell'attuale centro e riprendere il suo rilancio civile ed economico.

La chiesa di S. Maria del Carmelo è in stile neoclassico ad unica navata, coronata da un campanile di sapore barocco.

Bongiardo resta, comunque, il centro più importante del territorio in esame. Ciò si può mettere in relazione con la sua antica origine, ma dipende anche dal fiorire dell'attività vinicola e probabilmente da qualche attività commerciale collegata al passaggio della strada suddetta.

*Linera:* è la più popolata ed industriosa frazione del comune, risorta dalle macerie del terremoto del 1914 che la rase completamente al suolo. In origine la denominazione era Chiesa Vecchia e Linera. La loro particolarità sta nella origine piu antica (facendo riferimento alle date di costruzione delle chiese si può pensare rispettivamente alla metà e alla fine del settecento) e nella coltivazione del lino.

Il nucleo di Chiesa Vecchia è scomparso dopo il terremoto del 1914, di esso rimane solo la chiesa, ricostruita dopo il sisma e oggi non più utilizzata per il culto.

Delle Chiese, la più antica, è dedicata a Nostra Signora dei sette dolori fondata nel 1767, attualmente gravemente danneggiata è la chiesa Vecchia di S. Maria del Lume costruita intorno al 1815.

*Dagala:* a meno di un chilometro da Santa Venerina sorge la frazione di Dagala del Re, detta così perché in epoca antica i re e i principi aragonesi si fermarono in questi luoghi per le loro battute di caccia. Anche questa frazione, secondo le previsioni di sviluppo urbanistico, è purtroppo destinata a congiungersi con il paese di Santa Venerina.

Dagala nella sua struttura attuale risale alla metà del 700 e si collega alla trasformazione dei terreni. In questa zona prevale ancora la piccola e media proprietà contadina, ma vi sono anche dei grossi proprietari terrieri, ne danno testimonianza la presenza di grandi case padronali.

Ha una Chiesa parrocchiale dedicata all'Immacolata Concezione, una costruzione a tre navate, in stile ionico che risale al 1843.

*Aspetti religiosi-votivi-simbolici.*

Notevoli e particolarmente rilevanti nella zona sono le presenze di edicole votive, che contrariamente alle zone limitrofe, dove sono espressione di uno stile popolare di architettura spontanea, qui invece vengono rappresentate da emergenze architettoniche costituite da vere e proprie piccole cappelle in stile prevalentemente barocco e neoclassico.

La maggior parte di esse, specie le più significative, sorgono urbanisticamente in prossimità di piccoli agglomerati urbani, dove rappresentano, per gli stessi abitanti del posto, un luogo dove incontrarsi e pregare.

Altre, ad esempio, sono state realizzate per merito degli stessi proprietari dei fondi come cappelle private.

Altre edicole altrettanto espressive sorgono lungo le vecchie mulattiere legale a fatti simbolici accaduti sui luoghi dove nascono.

Esaurita la descrizione della seconda parte della relazione e della documentazione fotografica d'accompagnamento il presidente, dott. Elena Tomasello, invita l'arch. Aprile a dare lettura degli aspetti sulla viabilità.

*Aspetti sulla viabilità.*

Il sistema viario che nel corso degli ultimi secoli si è sviluppato sul territorio di Santa Venerina, si presenta piuttosto vario e di rilevante interesse.

Le cronache storiche del XVI secolo, descrivendo questi luoghi, parlano di un territorio essenzialmente improduttivo, coperto da lave e boschi, ma mettono già in risalto l'esistenza della strada reale a quel tempo una importante via di comunicazione tra Messina e Catania, la quale dalla contea di Mascali iniziava ad inoltrarsi verso l'interno passando per il fondaco di Giarre, risalendo per Bongiardo, Passo Pomo, Fleri, Viagrande per poi giungere a Catania.

Successivamente, l'espansione dell'abitato, che ha originato Santa Venerina, si è sviluppato lungo questa importante via di comunicazione, che per molto tempo rappresentò l'unica generatrice di sviluppo conferendo all'abitato stesso una crescita limitata solo di una direzione.

A distanza di secoli, la vecchia via di comunicazione divenne strada provinciale, ricoprendo ancora un ruolo di vitale importanza per i centri abitati della zona e collegandoli con la s.s. n. 114 e l'autostrada ME-CT e costituendo per essi la via migliore per raggiungere la costa e nel senso inverso per risalire verso l'Etna, attraversando il territorio di Santa Venerina da quota 190 m a quota 390 m s.l.m. ed offrendo a chi la percorre una serie di punti di vista del vulcano, che per centralità e visione d'insieme sono tra i più suggestivi ed interessanti.

Molti sono gli elementi caratterizzanti che oggi attribuiscono alla strada Reale un valore paesaggistico di notevole spessore, sia per la presenza di tutta una serie di elementi, opere dell'uomo quali: case, strade, ponti, muri, edicole votive, che nella maggior parte dei casi bene si inseriscono nel paesaggio, anche grazie all'adozione di materiali idonei a partire dalla stessa pietra lavica, e sia per il rispetto di tutto ciò che vi è di naturale, da poter assimilare ad un paesaggio tipico pedemontano avente quel denominatore comune così spiccato e caratterizzante che è l'Etna ed i suoi singolari scenari.

Oggi, da un'analisi dell'impianto urbano di Santa Venerina, si può leggere con estrema chiarezza l'esistenza di un interessante impianto policentrico, definito da tre piazze, nate sull'asse della strada Reale e da una seconda strada proprio nella piazza di mezzo, segnando sul territorio l'incrocio di due assi sulle cui braccia si articolano tutta una serie di collegamenti minori, che hanno consentito lo sviluppo vero e proprio dell'abitato.

Alla luce di questa sua conformazione, particolare importanza ha piano piano assunto la piazza, ruolo centrale dei due assi, cioè piazza Regina Elena, dove, tra l'altro, trovano spazio il cosiddetto potere temporale e potere spirituale, il palazzo di città e la bella chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

Interessante è il tracciato interno della strada Reale che snodandosi in pendenze e pavimentato in lastre di pietra lavica, attraversa tutto il paese, ed è proprio percorrendolo che si possono apprezzare tutte quelle serie di costruzioni di epoche passate che, testimoni di una diversa società e di un diverso modo di costruire, lentamente stanno scomparendo o nella migliore delle ipotesi subiscono maldestri interventi, che ne sconvolgono radicalmente l'originario aspetto.

La viabilità, fuori dall'abitato, risulta essere abbastanza differenziata, comprendendo tutta una serie di strade di collegamento tra i vari centri, mentre numerose sono le diramazioni che dalle strade principali si dipartono sino a creare una rete capillare di penetrazione agricola che serve i vari fondi e che si armonizza al paesaggio di quei luoghi.

La campagna e le sue infrastrutture hanno così determinato un quadro d'insieme in buona parte antropizzato, ma nello stesso tempo ricco di notevole valore paesaggistico, poiché qualificato dalle saggie opere dell'uomo che nel tempo ha saputo coniugare la sua esistenza alla natura di quei luoghi, attraverso una serie di trasformazioni ed insediamenti spesso ben articolati e differenziati rispetto alle condizioni morfologiche dei terreni sui quali si insediava.

Abbandonando i centri abitati ed inoltrandosi verso le campagne, ci si immerge in paesaggi agresti, lì dove si ripetono sistematicamente, ma senza un ordine apparente, le case padronali articolate in vario modo, i terrazzamenti con i muri in pietrame lavico a secco, che si snodano seguendo le curve di livello, le edicole votive e qualche chiesetta di campagna, le cantine ed i palmenti, le case contadine, i pini italici che dominano e segnano il paesaggio, torrenti, ponti e qualche macchia di bosco lì dove i terreni lavici poco si prestano alla coltivazione della vite e degli agrumeti ed in ultimo la fitta rete di carreggiabili e mulattiere che per buoni tratti mantengono gli aspetti di un tempo, con originali pavimentazioni in selciato e lastre di pietra lavica, o a fondo naturale, delimitate, ai margini, da muri in pietrame lavico a secco di varie altezze che in qualche particolare caso, lasciando in trincee il percorso, rendono particolarmente suggestivo l'attraversamento di questi luoghi.

Il paesaggio così composto ed articolato è interconnesso da questa fitta rete di strade, che da sempre hanno legato tutto l'insieme, divenendone anch'esse parte integrante e contribuendo a definire un *unicum* di sicuro interesse paesaggistico da valorizzare e difendere soprattutto da quel pericoloso fenomeno della cementificazione e ristrutturazione che lentamente pare insidiare anche quei luoghi, partendo proprio da interventi che, nella maggior parte dei casi, prendono di mira per primi proprio i collegamenti viari e i tracciati storici e di campagna, per consentire successivamente insediamenti speculativi a danno della storia e di quel patrimonio definito bene collettivo rappresentato dal paesaggio.

*(Omissis).*

*Conclusioni.*

In conclusione, l'area oggetto della proposta di vincolo costituisce, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, un interessante sistema da tutelare e salvaguardare da inopportuni tentativi di aggressione urbana e non, finalizzati ad un indiscriminato e generalizzato sviluppo del territorio.

La consapevolezza della opportunità di vincolare tutto il restante territorio comunale di Santa Venerina — a completamento del vincolo di una parte del territorio, già preposto con verbale n. 51 del 15 luglio 1991 — in quanto espressione di un insieme di significativi scenari paesaggistici, scaturisce dalla convinzione che il controllo delle trasformazioni dei beni storico-architettonici, l'orientamento e la guida di comprensibili istanze di modernizzazione, la salvaguardia degli aspetti ambientali sono di fondamentale importanza per un corretto rapporto e scambio tra lo sviluppo della società civile e il mantenimento degli attuali livelli di conservazione del territorio interessato alla proposta di vincolo.

*(Omissis).*

Esaurita la discussione generale, il presidente dott.ssa Elena Tomasello, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, prega i componenti la commissione di esprimere singolarmente il proprio voto sull'argomento trattato al 1° punto dell'ordine del giorno.

1° argomento - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Santa Venerina.

Sono presenti i votanti:

*(Omissis)*

Funge da segretario l'arch. Fulvia Caffo - funzionario della Soprintendenza beni culturali ed ambientali - Catania.

La commissione:

considerato che in data 25 gennaio 1992 e 15 febbraio 1992 aveva effettuato sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi;

tenuto conto dell'elevato interesse paesaggistico ed ambientale del territorio comunale di Santa Venerina, di cui alla odierna proposta, fortemente caratterizzato da notevoli valenze paesaggistico-ambientali ancora sufficientemente integre, nei valori più autentici e nelle peculiarità fisico-naturalistiche.

In particolare, la zona in esame presenta forti caratteristiche di panoramicità della fascia costiera ionica e ampi scorci prospettici della parte pedemontana dell'Etna;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza;

Delibera

all'unanimità con il voto favorevole dei signori: dott.ssa Elena Tomasello, presidente; arch Giancarlo Mappa, componente, dott. Angelo Drago, componente, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutto il restante territorio comunale di Santa Venerina — a completamento del vincolo di una parte del territorio comunale già proposto con verbale n. 51 del 15 luglio 1991 — evidenziato sulla cartografia in scala 1:25.000 dell'I.G.M. con contorno rosso e pallinato in nero e campitura arancione all'interno.

*(Omissis).*

Il presidente, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti per la serena e costruttiva partecipazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 19.

*(Omissis).*

S. Matteo
Codavolpe
Luminaria
Chiesa Vecchia
Guardia
S Giovanni Bosco
Mangano
S Maria
Ammalati
Pennisi
ASSISTENTE

94A6836

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Santa Venerina.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Santa Venerina, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«dal punto di intersezione dei limiti amministrativi tra i comuni di Zafferana Etnea, Giarre e S. Venerina, il limite di vincolo corre lungo il confine tra Zafferana e S. Venerina fino all'incrocio con la strada che congiunge la frazione di Petrulli con la frazione di Monacella.

Il confine di vincolo segue, quindi, questa strada in direzione est fino all'abitato di Monacella (via Sabotino costeggiando la chiesa). Da questo punto, seguendo la s.p. n. 152, denominata via Matteotti, arriva al numero civico 94, in corrispondenza dell'incrocio con via Turati, e quindi segue la stessa via Turati, fino all'incrocio con via Galliano (strada per Moscarello e Macchia). Il perimetro di vincolo procede su quest'ultima strada, superando il bivio per Dagala e quello per Moscarello, fino al bivio per Sciara e Cerza Spirdo.

Imbocca poi questa strada denominata Stradale Cerza Spirdo, proseguendo fino al limite amministrativo con il comune di Giarre. Segue tale limite comunale fino al punto di intersezione dei confini amministrativi tra i comuni di Zafferana Etnea, Giarre e S. Severina.

Il perimetro del vincolo sopra descritto si intende esteso tutto attorno per una ulteriore fascia di 100 metri ad eccezione dei tratti coincidenti con i limiti amministrativi comunali»;

Accertato che il predetto verbale del 15 luglio 1991 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Santa Venerina e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 luglio 1991 a supporto della proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Santa Venerina, come sopra descritta, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona, che occupa un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geomorfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 luglio 1991 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Santa Venerina, in conformità della proposta del 15 luglio 1991 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, parte del territorio comunale di Santa Venerina, descritta come sopra e delimitata in rosso e campitura gialla nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze

naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Santa Venerina, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Santa Venerina, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Santa Venerina.

Palermo, 22 ottobre 1993

*L'assessore:* SARACENO

---

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA
(Verbale n. 51 del 15 luglio 1991)

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 16,30, in Catania — nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, Catania, via Luigi Sturzo n. 80 — si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 5 luglio 1991, n. prot. 4807/II «R.A.», la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della regione Siciliana 3 dicembre 1975, n 805, art 31, con D.A n. 591 del 16 marzo 1991, registrata alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, registro n. 2, foglio n. 239, per discutere il seguente

*Ordine del giorno:*

1) S Alfio - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

2) Giarre - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

3) Mascali - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale,

4) S. Venerina - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

*(Omissis).*

Alle ore 16,45 il presidente, dott.ssa Elena Tomasello, constatato il numero legale dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta, porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti ed augurando una efficace collaborazione nell'espletamento dei compiti di tutela che la commissione si prefigge.

Poiche i quattro punti dell'ordine del giorno riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche, paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche, il presidente propone ai presenti di discutere unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione, invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento.

Precisa, altresì, che al momento della votazione il dott. La Fico Cuzzo Franco dovrà allontanarsi.

La proposta viene accolta da tutti i componenti la commissione.

Il presente, dott.ssa Elena Tomasello, inizia la discussione dei punti all'ordine del giorno chiarendo che le aree prese in considerazione, ai fini della proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, occupano un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna, dove, particolarmente vari e ancora sufficientemente conservati, sono quei valori ambientali-paesaggistici, naturalistici e architettonici.

In particolare le visuali panoramiche che si godono dai punti di vista più significativi riguardano:

— la fascia costiera da Fiumefreddo ad Acireale;

— le propagini meridionali dei monti Peloritani con Castelmola e Taormina;

— il massiccio etneo,

— il basso versante etneo con i conetti avventizi, nonché le stesse aree prese in esame come la «Timpa» di Nunziata e il vallone «Salto del Corvo» tra Nunziata e Puntalazzo.

Le aree a vocazione spiccatamente agricola, non hanno ancora subito certe forme di aggressione che hanno colpito di contro il versante meridionale etneo.

Mai i primi segni di un cambiamento di tale direzione cominciano, purtroppo, a verificarsi

L'arch. Mappa sottolinea l'importanza di controllare il territorio per apporre altri vincoli.

Il presidente, a questo punto, illustra i vari aspetti delle zone dei comuni di S Alfio, Giarre, Mascali e S. Venerina proposti per il vincolo in discussione e, successivamente dà la parola al dott. La Fico per descrivere nel dettaglio gli aspetti geo-morfologici dei territori interessati.

*Aspetti geo-morfologici.*

Il dott. La Fico fa presente che le aree oggetto della proposta di vincolo sono caratterizzate, dal punto di vista morfologico, da una grande varietà di aspetti che sono in relazione alla copertura lavica, più o meno recente ed alla esistenza di scarpate più o meno pronunciate, dovute alla tettonica regionale

In particolare, questa parte del vulcano rientra in una fascia delimitata a monte dalle isoipsa di quota 900 e a valle della isoipsa di quota 100, caratterizzata da pendii dolci costantemente degradanti da ovest verso est interrotti da ripidi scoscendimenti localmente denominati «Timpe» che danno una particolare suggestione al paesaggio e costituiscono dei veri e propri balconi panoramici.

La presenza, a margine nord dell'area, della colata lavica del 1928, crea con la sua morfologia, un interessante elemento di rottura con l'andamento più dolce dell'orografia circostante.

In tutte le aree è presente un vero e proprio reticolo idrologico, rappresentato da torrenti in qualche caso profondamente incassati (localmente denominati «cave»), che si attiva in occasione di eventi meteorici di elavata intensità.

*Aspetti geologici, sismotettonici e idrogeologici.*

L'area in esame si inquadra perfettamente nell'apparato vulcanico etneo, costituito dalla sovrapposizione di attività di più edifici vulcanici formati in età diverse a partire dal pleistocene i cui prodotti effusivi, per successive sovrapposizioni, poggiano su un substrato sedimentario depositatosi nel pleistocene inferiore-medio.

Tale substrato, mai affiorante nell'area in esame, è rappresentato, prevalentemente, dalle argille marnose azzurre del pleistocene inferiore-medio (siciliano). Nell'area in esame esso determina la circolazione idrica sotterranea, grazie alle paleovallate fossili in esso presenti.

I prodotti presenti nell'area (lave, tufiti, piroclastiti, brecce e lahars) sono tutti riconducibili all'attività vulcanica dei centri eruttivi alcalini antichi, dei centri del «Trifoglietto», del «Leone», dell'«Ellittico» e del «Mongibello Antico e Recente».

Fra i litopiti affioranti le lave basaltiche hanno tessitura massiccia in banchi potenti da 2 a 10 mt., e con intercalati livelli di scorie e di piroclastiti dello spessore da 0,50 a 2 mt. Gli spessori di tali formazioni possono raggiungere anche i 200 metri. Tali banconi sono suddivisi in grossi blocchi da fratture diversamente orientate, talora beanti riconducibili a sforzi di tensione lungo allineamenti tettonici ben definiti. A queste si associano fessure di dimensioni millimetriche collegabili al raffreddamento magmetico.

I tufi sabbioso cineritici presenti nell'area hanno colore giallastro e sono spesso associate a brecce vulcanoclastiche ad elementi spigolosi; hanno spessore da qualche metro a 30-40 metri e mostrano una evidente stratificazione in livelli di 10-15° verso est.

L'insieme di questi prodotti piroclastici (tufiti) e vulcanoclastici (brecce) testimoniano una imponente fase esplosiva con probabile distruzione dell'apparato vulcanico da cui erano derivate le sottostanti colate laviche.

Di particolare significato è la presenza dei lahars (salice, moscarello e monachella), prodotti costituiti da brecce caotiche ben cementate di colore giallo brunastro contenenti grossi elementi lavici eterogenei a spigoli vivi e originatisi da eruzioni freatiche e dalla distruzione di un centro eruttivo.

Altri elementi di grande interesse geologico sono i «Domi» di S. Alfio (Cava Grande) e di Macchia (Torrente Nespola) originatesi da effusioni laviche, attraverso forme lineari, che all'atto della fuoruscita dovevano presentare una forte viscosità dando luogo ad accumuli di lave autobrecciata.

In atto il secondo domo è in fase di distruzione in quanto vi è stata impostata una cava per l'estrazione di grossi blocchi da utilizzare nelle opere di difesa del porto di Riposto.

Nell'area sono presenti diverse colate recenti: del 1651 (Montargano), 1689 (Monacella-Cerza Spirdo), 1928 (Ripe della Naca-Mascali) e 1971 (Cava Grande-Formnazzo). Queste danno luogo ad una morfologia aspra e caratteristica, diversamente colonizzate in riferimento alle epoche di formazione. Nella zona fa spicco la colata del 1928, sia per la freschezza della superficie scoriacea sia per la lunghezza che supera i 10 km. Infatti è giunta a breve distanza dalla costa distruggendo lungo il percorso l'abitato di Mascali.

I lineamenti tettonici della regione studiata sono riconducibili all'evoluzione strutturale subita dall'area etnea e dall'intera fascia orientale della Sicilia. Elemento fondamentale della tettonica è il sistema di faglie a gradinata, sismicamente attivo, con andamento all'incirca parallelo alla costa e che ha determinato scarpate con notevoli rigetti denominate «Timpe».

Sotto il profilo idrogeologico esiste una importante circolazione idrica sottorranea con falde fra le più ricche del massiccio etneo, sviluppate nella parte settentrionale nell'area compresa tra Vena, Presa, Nunziata e Puntalazzo e nella parte centro-meridionale nell'area compresa tra Milo, S. Alfio, Monacella e Macchia. Il bacino di alimentazione di quest'ultima si spinge fino alla Valle del Bove.

Esaminata la descrizione degli aspetti morfologici, il presidente prega l'arch. Caffo di mostrare le parti di territorio sottoposte alla proposta di vincolo spiegandone gli aspetti naturalistici, architettonici, nonché gli aspetti sulla viabilità.

L'arch. Caffo prende la parola e chiarisce che, dal punto di vista naturalistico-vegetazionale, le zone dei comuni presi in esame rientrano nella fascia della «Quercion Ilicis» caratterizzata da varie associazioni di querce sempreverdi e decidue con altre specie arboree quali «frassini, begolari» ed arbustive. Di tale vegetazione spontanea, permangono relitti più o meno consistenti nelle zone più scoscese specie lungo il corso di alcuni torrenti particolarmente profondi quale il torrente «Guddi», vero campionario di specie vegetali anche rare.

Il resto del territorio è uniformemente interessato da colture che alle quote più basse constano essenzialmente di agrumeti associati ad altri alberi da frutto, quali nespole e soprattuto ciliegi, presenti con esemplari anche di grandi dimensioni.

La fioritura primaverile contribuisce in maniera notevole alla bellezza del paesaggio delle aree considerate.

Alle quote superiori, la coltura più diffisa, anche se attualmente in parziale fase di regresso, è il «vigneto», rappresentato nella sua tipica forma colturale «dell'alborello basso». Nella parte superiore della delimitazione proposta è già presente qualche castagneto coltivato.

Singoli esemplari di querce, begolari o castagni sono sporadicamente presenti anche con esemplari monumentali, quali il famoso «Castagno dei 100 Cavalli», peraltro vincolato ai sensi della legge n. 1089/39, e il vicino castagno di S. Agata.

In quest'ultima analisi emerge abbastanza chiaramente che la vocazione delle aree proposte è spiccatamente agricola e il paesaggio umano in passato si è conformato a questa vocazione.

In particolare, la diffusione nel secolo scorso del vigneto alle quote più alte ha favorito, oltre al sorgere degli stessi agglomerati, un diffuso popolamento delle campagne e di numerose abitazioni rurali di varie tipologie.

*Aspetti architettonici.*

Le tipologie rurali che formano delle aggregazioni, presenti nelle zone in esame, si esprimono attraverso spazi concatenati e strutturalmente semplici destinati ad uso esclusivamente abitativo e produttivo. Il tipo di tecnica costruttiva adoperata, il colore che la pietra e l'intonaco hanno assunto con il passare del tempo, imprimono un segno molto forte sul territorio, contribuendo così a rendere più alto il valore paesaggistico.

Le altre tipologie, invece, sono costituite da edifici isolati, a carattere sempre abitativo, ma dall'aspetto signorile, denominate «Ville»; ciò è riferito alla connotazione degli spazi più articolati e alla introduzione di elementi strutturali, quale il portico, che restituiscono, in rapporto alla campagna circostante, una immagine di altissimo pregio. E' opportuno segnalare nelle zone di: Moscarello, Favazza e tra S. Giovanni e Nunziata, edifici che tutt'oggi mantenengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprattutto per il «sito» su cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati dai: palmenti, le masserie e le ville padronali, diffusi capillarmente su tutto il territorio.

Tra gli agglomerati caratteristici abbiamo:

il centro abitato di S. Alfio, che sorge su un forte pendio, il quale offre all'abitato una posizione di assoluta panoramicità e la viabilità, che ancor oggi è caratterizzata da strade strette; segue l'orografia naturale del sito.

Una emergenza architettonica molto forte che si rivela, arrivando al comune di S. Alfio, è rappresentata dalla Chiesa Madre, realizzata in pietra lavica e mattoni che dà, insieme agli edifici residenziali, un carattere di uniformità materica e cromatica all'ambiente circostante.

Così come costituisce un forte segno la settecentesca Chiesa del Calvario che si incontra venendo da nord.

Un'altro interessante centro abitato è quello di Nunziata che conserva i caratteri tipici del paese etneo e che tutt'oggi non ha subito particolari modifiche.

Di notevole interesse paesistico è il quartiere di Nunziata. all'interno di uno stretto e ripido pendio.

L'agglomerato, con i colori e le tipologie tipiche, accompagna tale dislivello che diventa l'elemento morfologicamente più significativo del contesto circostante.

Inoltre, è interessante segnalare, nella zona compresa tra Nunziata, S. Giovanni e Macchia, tracce di necropoli e insediamenti di epoca greca-ellenistica, romana e bizantina

Di epoca bizantina ne danno testimonianza l'impianto e gli affreschi presenti nella chiesa detta della Nunziatella

Altri agglomerati rurali spontanei, oltre a godere di una posizione estremamente panoramica offerta dalla morfologia del terreno in cui sorgono (quota 476 e 538 dell'I.G.M.), mantengono nel loro centro storico interessanti esempi di architetture '700-'800, sono essi rappresentati dalle frazioni di Moscarello, Monacella, Montargano e S. Giovanni.

L'agglomerato di Paoli, ad esempio, nonostante il tentativo di inserimento attuale, presenta elementi tipici della architettura rurale siciliana, al suo interno è ancora individuabile il sistema tipologico della «corte», con gli edifici intorno e conserva ancor oggi, come elementi di arredo urbano, il «pozzo». L'uniformità dei «tipi edilizi» è data dal colore degli intonaci a base di sabbia vulcanica e terra.

Vanno, altresì, ricordati negli agglomerati presenti l'importanza di testimonianze architettoniche significative, riferite non tanto al pregio artistico quanto al valore di bene come «memoria collettiva».

Dall'analisi e dalle considerazioni svolte, in generale, si può affermare che il filo conduttore che unisce le varie e diversificate espressioni architettoniche, anche dal punto di vista figurativo e compositivo, è dato dal loro completo e armonioso inserimento nell'ambiente circostante già peraltro ricco di valenze paesaggistico-ambientali.

*Aspetti religiosi, votivi, simbolici*

Notevoli sono anche le presenze di edicole votive, in stile popolare di architettura spontanea, sparse per tutto il territorio, collocate lungo le strade dei centri abitati.

Tra questi è da segnalare l'edicola votiva nella località «Pedata di S. Agata» legata alla leggenda della vita della Santa.

Altre edicole altrettanto significative sorgono lungo le vecchie «mulattiere» legate a fatti simbolici accaduti sui luoghi dove sorgono. Ad esempio, tra gli elementi simbolici, vi è da citare la chiesa di Maria SS. Bambina a Tagliaborsa la cui origine è legata alla leggenda popolare della conversione di un celebre brigante del '700.

Altri elementi di architettura votiva popolare sono rappresentati dalle cappelle rurali, che sorgono lungo la strada Nunziata-Puntalazzo, come: la Madonna del Rosario e la Cappella privata sulla Timpa di Nunziata

*Aspetti sulla viabilità.*

La viabilità comprende arterie di collegamento tra i centri più importanti che presentano caratteristiche di notevole panoramicità e di utilità ai fini dello scambio socio-economico delle popolazioni presenti in zona. Strettamente correlata a tale viabilità vi è la fitta rete di «carreggiabili e mulattiere» che mantengono il capillare collegamento con la campagna e che ancora presentano caratteristiche di naturalità con originali pavimentazioni in selciato e lastre di pietra lavica e con i tipici «muri a secco».

Da non trascurare all'interno di una parte delle aree la presenza della ferrovia circumetnea molto bene inserita nel paesaggio con i suoi manufatti in pietra locale risalenti ai primi del secolo.

In conclusione, le aree prese in esame, oggetto della proposta di vincolo, costituiscono, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, un interessante ed ancor ben conservato, nonostante il tentativo di aggressione rappresentato da un certo e indiscriminato uso del territorio, ecosistema da tutelare e salvaguardare.

La direzione di uno sviluppo sociale e produttivo dovrà tenere conto delle attuali peculiarità ambientali rispettando gli attuali e positivi livelli di correlazione che contraddistinguono gli aspetti maggiormente significativi quali quelli naturalistici, geo-morfologici, ecc.

Tutto ciò potrebbe rappresentare il modello di partenza per segnalare il corretto rapporto tra lo sviluppo del territorio e l'uomo che di tale sviluppo ne è «l'artefice»

A questo punto il presidente, dopo aver chiarito che il vincolo proposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — commi 3 e 4 dell'art. 1 — non vuole significare divieto assoluto di nuove costruzioni ma soltanto la loro necessaria regolamentazione, cosicché esse possano essere realizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, constatato che non sono state sollevate obiezioni da parte degli intervenuti, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato il dott. La Fico Guzzo Franco di allontanarsi dalla sala riunione, di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati.

Esaurito il 3° punto dell'o.d.g. si passa al 4° punto dell'o.d.g.

*(Omissis).*

*4° Argomento* proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di S. Venerina.

Sono presenti e votanti:

*(Omissis).*

La commissione:

considerato l'elevato interesse paesaggistico ed ambientale della zona del territorio comunale di S. Venerina, di cui alla odierna proposta, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla soprintendenza,

Delibera

all'unanimità con il voto favorevole dei signori: dott.ssa Elena Tomasello - presidente; arch. Giancarlo Mappa - componente; ing. Giuseppe Di Puglia - componente; dott. Gabriele Scrimali - componente, rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale foreste - Catania, di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, l'estensione del territorio comunale di S. Venerina secondo i confini qui di seguito trascritti ed evidenziati sulla cartografia in scala 1:25.000 dell'I.G.M. con contorno in rosso e colore giallo all'interno.

Dal punto di intersezione dei limiti amministrativi tra i comuni di Zafferana Etnea, Giarre e S. Venerina lungo il confine tra Zafferana e S. Venerina fino all'incrocio con la strada che congiunge la frazione di Petrulli con la frazione di Monacella.

Il vincolo prosegue lungo questa strada in direzione est fino all'abitato di Monacella (via Sabotino costeggiando la chiesa). Da qui sulla S.P. 152, denominata via Matteotti, dal n. civico 159 fino al n. 94, in corrispondenza con l'incrocio con via Turati e quindi lungo la stessa via Turati, fino all'incrocio con via Galliano (strada per Moscarello e Macchia). Il vincolo procede lungo questa strada, superando il bivio per Dagala e quello per Moscarello fino al bivio per Sciara e Cerza Spirdo.

Imbocca poi questa strada denominata stradale Cerza Spirdo, proseguendo fino al limite amministrativo con il comune di Giarre. Il vincolo procede lungo questo limite fino al punto di intersezione dei limiti amministrativi tra i comuni di Zafferana Etnea, Giarre e S. Venerina.

Il limite del vincolo proposto si intende esteso per una fascia di 100 metri ad eccezione del limite corrispondente con quello dell'area in oggetto e con quello coincidente con i limiti amministrativi con altri comuni.

Esaurito il 4° punto dell'o.d.g., si passa al 5° punto dell'o.d.g.

*(Omissis).*

Il presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti per la serena e costruttiva partecipazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 19.

*(Omissis).*

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 7 settembre 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429». Il D.L. n. 429/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché sostituito dal presente decreto, a norma dell'art. 6 dello stesso (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 3 settembre 1994).

Art. 1.

1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

*Riferimenti normativi*

— L'articolo unico della legge n. 7/1982 (Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari) sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 29 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto articolo unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a talune spese alle quali il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, che: «È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

— Il D.L. n. 364/1993 reca: «Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — 1 Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso art. 8 è ridotto alla metà».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 364/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 17 novembre 1993.

Art. 2.

1. È istituita una apposita commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle

Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonché per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della città, e per le relative modalità esecutive.

2. La commissione è presieduta dal prefetto di Napoli ed è composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della città, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente può delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennità o altri emolumenti.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.

4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto.

Art. 3.

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994.

2. Per le esigenze connesse agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

Art. 4.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 2, il prefetto di Napoli opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e rende il conto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.

2. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1994, recante istituzione del Segretariato nazionale per la Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale.

*Riferimenti normativi:*

— L'art. 52 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, poi abrogato dall'art. 23 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, così recitava:

«Art. 52. — Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 367/1994 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) è il seguente:

«Art. 8 *(Programmi comuni fra più amministrazioni)*. — 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

4 I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici"».

«Art. 9 *(Spese delegate su ordini di accreditamento)*. — 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione e effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilita mensile che la sezione stessa e tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 In luogo degli ordinativi estinti e allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

6. L'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

"E in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, piu aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma gia utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato".

7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire ventimilioni.

8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.

10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento».

Per il testo delle disposizioni sopra richiamate consultare il testo del D.P.R. n. 367/1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1994.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*Riferimenti normativi*

— Il D.L. n. 429/1994, i cui effetti sono stati sanati dal comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto, conteneva norme pressoché analoghe a quelle di cui al decreto qui pubblicato.

**94A6823**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art, 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 26 ottobre 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1528,60 |
| ECU | 1947,44 |
| Marco tedesco | 1021,79 |
| Franco francese | 298,41 |
| Lira sterlina | 2498,96 |
| Fiorino olandese | 911,73 |
| Franco belga | 49,650 |
| Peseta spagnola | 12,268 |
| Corona danese | 261,72 |
| Lira irlandese | 2469,91 |
| Dracma greca | 6,632 |
| Escudo portoghese | 10,003 |
| Dollaro canadese | 1133,72 |
| Yen giapponese | 15,759 |
| Franco svizzero | 1222,88 |
| Scellino austriaco | 145,18 |
| Corona norvegese | 235,06 |
| Corona svedese | 216,43 |
| Marco finlandese | 337,07 |
| Dollaro australiano | 1131,16 |

**94A6894**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994, la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Aurelia Pellati con testamento olografo pubblicato il 5 novembre 1990 con verbale n. 36899 di repertorio del dott. Francesco Grondona, notaio in Genova, consistente nella metà del patrimonio della defunta valutato in L. 80.000.000 circa.

**94A6827**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di studi verdiani, in Parma

Con decreto ministeriale del 25 luglio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 23 settembre 1994, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto nazionale di studi verdiani, con sede in Parma.

**94A6828**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **357.000** |
| - semestrale | L. **195.500** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **65.500** |
| semestrale | L **46.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **200.000** |
| - semestrale | L. **109.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **65.000** |
| - semestrale | L. **45.500** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **199.500** |
| - semestrale | L. **108.500** |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. **687.000** |
| - semestrale | L. **379.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. **7.350** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. **1.300.000** |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. **4.000** |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**